

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 12

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

MICELI VITO

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 61, N. 9, 81, CAPOVERSO, E 378 DEL CODICE PENALE
(FAVOREGGIAMENTO PERSONALE AGGRAVATO E CONTINUATO).

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

il 28 settembre 1976

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 22 settembre 1976

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'on. Miceli Vito per l'inoltro.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 3361/71/A della Procura di Roma).

Il Ministro

BONIFACIO

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 17 settembre 1976

Questa Procura, in seguito ad indagini di P.G. svolte dall'Ufficio politico della Questura di Roma, il 19 marzo 1971, instaurava procedimento penale nei confronti di Borghese Junio Valerio, Saccucci Sandro, Rosa Mario, De Rosa Giovanni, Orlandini Remo, Lovecchio Giuseppe ed altri, per il reato di cospirazione politica mediante associazione.

I fatti che avevano dato origine all'imputazione riguardavano attività eversive programmate dal Fronte Nazionale e da altre formazioni della destra extraparlamentare e culminate in una serie di riunioni di alcune centinaia di persone avvenute in Roma, nella notte sull'8 dicembre 1970. Tali riunioni, alla stregua di molteplici risultanze probatorie, dovevano preludere alla occupazione di Uffici pubblici, all'arresto di personalità politiche e ad attentati alle linee di comunicazione ed agli impianti di illuminazione. Era altresì prevista l'occupazione degli impianti di trasmissione televisiva ubicati in via Teulada. A breve distanza da tale ultimo obiettivo era stata accertata la presenza, in circostanze chiaramente collegate al piano insurrezionale, di un contingente armato di 197 uomini, appartenenti alla Caserma della Guardia forestale di Cittaducale, al comando dell'ispettore del reparto, dott. Luciano Berti. Era stata altresì accertata la realizzazione di altri obiettivi del programma criminoso.

In particolare, molteplici e convergenti risultanze fornivano la prova che Sandro Saccucci, in concorso con altri, aveva promosso ed organizzato una riunione, nella Caserma « Folgore » della Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, di un numero imprecisato (ma certamente superiore al centinaio) di persone, le quali ave-

vano atteso fino alle prime ore dell'8 dicembre l'arrivo di armi e mezzi di trasporto, al fine di partecipare alla realizzazione del progetto eversivo.

Nel corso di perquisizione domiciliare eseguita nei confronti del Saccucci era sequestrata, fra l'altro, un'agenda, che reca molteplici indicazioni attinenti all'attività cospirativa ed insurrezionale.

Era pure acquisito, previo sequestro in danno del Borghese, il testo di proclami che avrebbero dovuto essere pubblicati successivamente al realizzarsi del « colpo di Stato ».

Le indagini istruttorie, dopo un promettente inizio succedutosi all'arresto dei principali esponenti del Fronte Nazionale — con esclusione del Borghese, resosi subito latitante — non consentivano, nel prosieguo, di raggiungere apprezzabili risultati, nonostante l'impegno profuso dai magistrati nell'indirizzare in ogni possibile direzione lo scandaglio, al fine di svelare complicità e collusioni.

Sicché nel luglio 1971, il Giudice istruttore rivolgeva al SID la richiesta di fornire ogni elemento a conoscenza del servizio di sicurezza eventualmente utilizzabile per la prosecuzione delle indagini, ottenendo nell'agosto successivo, con nota a firma del generale Vito Miceli, risposta sostanzialmente negativa, essendosi sottolineato l'esito irrilevante della ricerca informativa condotta circa gli avvenimenti del dicembre 1970.

D'altra parte, nessuna ulteriore acquisizione probatoria, a conforto delle ipotesi criminose formulate dal pubblico ministero, era ottenuta successivamente a tale data e gli imputati detenuti riacquistavano la libertà per scadenza dei termini di carcerazione preventiva.

Solo a notevole distanza di tempo, nel settembre 1974 il Ministro della Difesa trasmetteva a questo ufficio una serie di informative raccolte dal SID ed una confessione stragiudiziale resa ad ufficiali del servizio da uno degli imputati, l'Orlandini, consentendo così di dare all'attività istruttoria un rinnovato decisivo impulso. Si raggiungeva in effetti, oltreché la conferma della serie accusatoria già agli atti, la prova circostanziata che l'azione eversiva era stata spinta a sviluppi tali da realizzare gli estremi di un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato.

Era possibile, a questo punto, chiarire le finalità e la consistenza del disegno

eversivo, individuare gran parte di coloro che se ne erano resi responsabili e, soprattutto, porre in luce il ruolo di rilievo svolto dal servizio informazioni difesa nella ricerca e nella raccolta di una larga messe di notizie, appresa da più fonti circa gli eventi del 7-8 dicembre 1970 fin dalle ore successive al tentativo insurrezionale.

In particolare, attraverso il reperimento di cospicua documentazione conservata negli archivi del SID (appunti, rapporti interni, relazioni di azioni informative ecc.), e le deposizioni di taluni qualificati testi, si raggiungeva la prova non solo che il generale Miceli era stato compiutamente informato di ogni dato raccolto dal servizio all'indomani degli stessi fatti eversivi ma anche che egli aveva consapevolmente taciuto alle superiori Autorità politiche e dello Stato Maggiore dalle quali dipendeva funzionalmente, i contenuti più significativi di quanto riferitogli, fino a rispondere al citato interpello del Giudice istruttore nei termini già indicati.

Le accertate gravi responsabilità del Capo del servizio, e l'alto costo per esse pagato dall'istruttoria nel 1971, in conseguenza dell'arresto di ogni proficuo flusso di notizie tra il SID e l'autorità giudiziaria, in una delicatissima fase delle indagini, muovevano questa Procura a richiedere nei confronti del generale Miceli la contestazione, con mandato di cattura, del reato di favoreggiamento personale aggravato e continuato. L'imputato subiva, per il provvedimento di rigore emesso dal Giudice istruttore, carcerazione preventiva riguadagnando lo stato di libertà solo per la scadenza dei relativi termini.

A conclusione, poi, della lunga ed impegnativa istruttoria, il Giudice istruttore, in accoglimento di quanto richiesto da questo ufficio con la requisitoria definitiva, ordinava il rinvio dell'imputato Vito Miceli al giudizio della Corte d'Assise di Roma, per rispondere del reato contestatogli.

La recente elezione del Miceli alla Camera dei Deputati impone ora a questa Procura della Repubblica di inoltrare urgente richiesta di autorizzazione a procedere nei riguardi del parlamentare, correlando la presente relazione degli atti processuali inerenti alla posizione dell'imputato.

Il Procuratore della Repubblica

ARNALDO BRACCI